

**Protocollo di collaborazione
tra l'Università degli Studi di Trieste e la Consulta Regionale delle Associazioni delle
persone con Disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia ODV**

L'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, prof. Roberto Di Lenarda nato a Udine (UD) il 17 giugno 1965, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2022,

e

La Consulta Regionale delle Associazioni delle persone con Disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia ODV, in prosieguo denominata "CRAD", con sede legale in Via Cassa di Risparmio n. 10, 34121 Trieste, nella persona del Presidente *pro tempore* Mario Brancati nato a Gorizia il giorno 17/05/1938, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della CRAD, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale. autorizzato alla stipula del presente atto con delibera della Giunta n. 2 del 11 febbraio 2022,

Premesso

che l'Università:

- promuove la qualità della vita universitaria per gli studenti e per il personale, dedicando attenzione alle condizioni di studio e di lavoro, con particolare riferimento alla salute, alla sicurezza e alla funzionalità degli ambienti, al benessere lavorativo, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al superamento delle barriere nei confronti delle persone con disabilità, alla promozione di attività culturali, sportive e ricreative, anche attraverso apposite forme organizzative;

- in seguito all'emanazione della legge n. 17 del 1999, per rispondere alle esigenze degli studenti/esse con disabilità, dal 2001 all'interno dell'Università è stato istituito il Servizio Disabilità (dal 2011, in seguito all'entrata in vigore della legge 170/2010, affiancato dal Servizio DSA) che svolge attività di accoglienza, supporto e accompagnamento durante tutto il percorso degli studi;
 - che il responsabile istituzionale e referente dell'Università per i servizi offerti agli studenti con disabilità o bisogni speciali è il Delegato del Rettore per l'Area Specifica Politiche per l'inclusione dei bisogni speciali;
 - che il Delegato è di diritto membro della CNIJDD — Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per la Disabilità - organo che risiede presso la CRUI e che svolge attività di promozione, coordinamento e indirizzo per le politiche universitarie in favore degli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento;
 - che il perseguimento delle finalità della CNUDD, coerentemente con i principi ispiratori, è valorizzato dalla cooperazione all'interno del sistema universitario e sostenuto dalla attivazione di reti e collaborazioni oltre che con altri istituti di formazione e ricerca e con il sistema scolastico, con agenzie, enti territoriali e associazioni, a livello nazionale e internazionale;
- che la Consulta Regionale delle Associazioni delle persone con Disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia ODV (d'ora in poi "CRAD"):
- è stata riconosciuta dalla Regione FVG con l'articolo 13 bis della L.R. n. 41/1996 quale organismo rappresentativo e di coordinamento dell'associazionismo nel settore della disabilità, con le finalità di promozione delle politiche regionali di integrazione delle persone con disabilità nella società e della consultazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità;
 - da Statuto, si impegna a promuovere l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata in Italia dalla L. 18/2009) con specifico riferimento a:

- o l'integrazione e la tutela dei diritti di tutte le persone con disabilità e delle loro famiglie, perseguendo inoltre la priorità dei bisogni definiti dal sistema di classificazione ICF o da altri sistemi di classificazione in futuro riconosciuti e/o adottati dalla O.M.S.;
 - o coordinare e rappresentare a livello regionale le politiche e le proposte delle Consulte Provinciali, anche nei campi dell'istruzione e dell'inclusione scolastica, dell'integrazione e inclusione sociale, della mobilità e dei trasporti, della cultura, del tempo libero e dello sport;
 - o vigilare affinché nel campo dei trasporti, dell'edilizia pubblica e privata e nelle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, si provveda all'eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche e percettive nella massima misura possibile;
 - o promuovere la cultura della prevenzione, dell'autonomia possibile, dell'integrazione e dell'inclusione ad ogni livello, informando sui problemi della disabilità, sensibilizzando le istituzioni e l'opinione pubblica;
- ha attivato, grazie al finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, il Centro Regionale d'Informazione su Barriere architettoniche e Accessibilità (CRIBA FVG) che rappresenta il suo ufficio con funzione specialistica di carattere tecnico e si occupa di fornire informazioni e consulenze sulle tematiche legate all'accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche, nonché di partecipare e sviluppare progetti di ricerca anche in collaborazione con soggetti esterni, e di promuovere iniziative formative e di sensibilizzazione finalizzate al miglioramento della qualità della vita di tutte le persone, al raggiungimento dell'inclusione sociale e della vita indipendente. Il CRIBA FVG è attivo sul territorio regionale dal 2009 e da novembre 2018, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 10/2018, svolge la funzione di centro unico di riferimento regionale per l'accessibilità;

dato atto che sulla base degli ultimi dati Istat disponibili la disabilità in Italia interessa una popolazione

stimabile attorno al 4,8% dei cittadini e che tale popolazione necessita sempre più di soluzioni capaci di garantire inclusione e accessibilità;

condividendo il principio che solo ambienti e contesti maggiormente accessibili e fruibili da parte di tutti gli utenti, in particolare dalle persone con disabilità, consentono di sviluppare una vita di relazioni e il pieno riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone Disabili, ratificata dall'Italia nel 2009,

convengono e stipulano quanto di seguito

Articolo 1 — Oggetto del Protocollo

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del Protocollo di collaborazione.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza, relativamente ai temi dell'inclusione sociale delle persone con disabilità e dell'accessibilità dei relativi contesti.

Articolo 2 — Obiettivi e progetti

Gli obiettivi e i progetti comuni si articolano negli ambiti di seguito schematicamente elencati:

- collaborazione nella realizzazione di manifestazioni, iniziative, attività didattiche (compresi corsi non curricolari, seminari e cicli di conferenze), di sensibilizzazione e promozione dei principi dell'accessibilità universale e delle problematiche di inclusione delle persone con disabilità nella società, indirizzate ai membri di tutta comunità accademica anche nell'ottica della formazione permanente;
- cooperazione nell'ambito di laboratori partecipati e di progetti finalizzati alla verifica dell'accessibilità di contesti fisici e virtuali, sviluppati anche in collaborazione/per conto di altri Enti o

Istituzioni;

- partecipazione congiunta a progetti o bandi di finanziamento che abbiano attinenza con le tematiche dell'inclusione sociale e dell'accessibilità e fruibilità per tutti di spazi, beni e servizi;
- condivisione delle strategie per il perseguimento della qualità nel progetto degli ambienti di lavoro e studio, sulla base di un approccio culturale partecipato che tenga conto dei principi della progettazione universale;
- accoglimento presso le strutture della CRAD di studenti dell'Università di Trieste per attività di tirocinio curricolare o per lo svolgimento di lavori di tesi finale dei vari corsi di studio (Laurea triennale, Laurea Magistrale, Master, Dottorato) interessati a sviluppare nei diversi ambiti disciplinari le tematiche dell'inclusione e dell'accessibilità a spazi, beni e servizi da parte delle persone con disabilità;
- reciproca e vicendevole consultazione nei settori di interesse comune, in particolare per il supporto allo studio e alla vita quotidiana degli studenti e studentesse, nonché lavoratori e lavoratrici, dell'Università.

Articolo 3 — Modalità di collaborazione

Nell'ambito del presente Protocollo, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche, di formazione, di sensibilizzazione e di tirocinio ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati agli artt. 1 e 2, potranno, di volta in volta e necessariamente se a titolo oneroso, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante del presente Protocollo.

Gli atti comunque denominati stipulati a titolo oneroso in riferimento al presente Protocollo, dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;

- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze

Gli atti e/o accordi in questione dovranno regolare i termini e le modalità dei rispettivi impegni e prestazioni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione di quanto necessario al funzionamento delle strutture, la sicurezza e la protezione sanitaria. Dovranno inoltre prevedere il referente, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Il presente Protocollo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente Protocollo dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività svolte nell'ambito della collaborazione instaurata con il presente Protocollo, sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascuna Parte, ai sensi del successivo art. 12.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali soggetti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 4 — Referenti del Protocollo

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la

realizzazione.

Per l'Università degli Studi di Trieste la referente è il Delegato del Rettore per l'Area Specifica Politiche per l'inclusione dei bisogni speciali.

Per la CRAD il referente è il Presidente della CRAD.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 5 — Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione del presente Protocollo non devono, in alcun modo, rappresentare attività di concorrenza con quella dell'Università. In caso contrario, il Referente universitario del Protocollo di cui all'art. 4 è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto di interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dal Protocollo.

Articolo 6 — Clausola di segretezza

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardante l'altra Parte né dati sensibili di persone coinvolte nelle attività svolte congiuntamente, di cui venissero a conoscenza in forza delle attività svolte nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito del presente Protocollo. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dal Protocollo.

Articolo 7 — Clausola di limitazione di responsabilità

La CRAD non assume obbligazioni per conto dell'Università, né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non assume obbligazioni per conto della CRAD, né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della CRAD.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalla CRAD; parimenti è esclusa ogni garanzia della CRAD per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8 — Codici etici e di comportamento

CRAD dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito web dell'Ateneo.

Le parti assicurano che tutte le attività di ricerca che saranno avviate congiuntamente rispettino i principi etici fondamentali in conformità ai regolamenti nazionali, europei e internazionali.

Articolo 9 — Borse di avviamento alla ricerca

Se ritenuto d'interesse da parte della CRAD per lo svolgimento dei programmi di ricerca, i Dipartimenti potranno attivare borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L.240/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte della CRAD. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico della CRAD ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.

Articolo 10 — Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature

e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e di esigenze di risorse umane necessarie. esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Articolo 11 — Coperture assicurative e sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente Protocollo, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C. T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 12 — Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna Parte e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui al presente Protocollo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi

pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza l'espresso consenso scritto.

Articolo 13 — Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti al presente Protocollo verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Protocollo in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente Protocollo e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

Articolo 14 — Durata del Protocollo

Il presente Protocollo ha la durata di anni cinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, a scadenza, per ulteriori periodi quinquennali con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dal Protocollo con un preavviso di due mesi, motivando la propria decisione.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dal presente Protocollo comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie. In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R ~~o~~ tramite Posta Elettronica Certificata~~7~~.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso.

Articolo 15 — Controversie

Per qualunque controversia relativa al presente Protocollo, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 16 — Spese

Il presente Protocollo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti, fatte salve le esenzioni previste per legge.

Il presente Protocollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 — Tariffa Parte II del D.P.R. n 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Date e luoghi delle firme digitali

Per l'Università degli Studi di Trieste
Il Rettore (prof. Roberto Di Lenarda)

Per la Consulta Regionale delle Associazioni
delle persone con Disabilità e delle loro famiglie
del Friuli Venezia Giulia ODV
Il Presidente (dott. Mario Brancati)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 e 15 del presente Protocollo.

Per l'Università degli Studi di Trieste
Il Rettore (prof. Roberto Di Lenarda)

Per la Consulta Regionale delle Associazioni
delle persone con Disabilità e delle loro famiglie
del Friuli Venezia Giulia ODV
Il Presidente (dott. Mario Brancati)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)